

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 27 APRILE 1956

(61^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LAMBERTI

INDICE

Disegno di legge:

« Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre » (1335) (D'iniziativa del deputato Resta) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 803, 804, 805, 808, 809 811, 812, 813, 814, 815
CERMIGNANI	811, 815
DI ROCCO	808, 811, 812, 814, 815
GIUA	804
MERLIN Angelina	804, 809, 813
NEGRONI	813
PONTI	811, 813
RUSO Salvatore	804, 805, 811
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	804, 805, 808, 809, 810, 811, 812 813, 814, 815
TIRABASSI	813

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Caristia, Cermignani, Condorelli, Di Rocco, Giardina,

Giua, Lambertini, Merlin Angelina, Negroni, Page, Ponti, Roffi, Russo Salvatore e Tirabassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Resta: « Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre » (1335) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Resta: « Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri è stato approvato con modificazioni l'articolo 1 e soppresso l'articolo 2 di questo disegno di legge.

Nella giornata di ieri ho avuto anche la possibilità di fare quel che non avevo potuto far prima; mi sono cioè incontrato con i colleghi Merlin Angelina e Russo Salvatore, mentre il collega Tirabassi, da parte sua, mi ha dato carta bianca. Insieme abbiamo concor-

dato una serie di emendamenti che mi propongo di sottoporre alla Commissione.

Proseguiamo frattanto nell'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 3.

I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneità diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono titolari conseguita entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1 possono parimenti chiedere il collocamento nel ruolo per l'insegnamento al quale la idoneità posseduta si riferisce.

Il numero delle cattedre lasciate vacanti dai professori di ruolo ordinario passati, a sensi del comma precedente, ad altro ruolo, è messo a disposizione degli aspiranti indicati nei precedenti articoli, in aggiunta al contingente stabilito dall'annessa tabella per le rispettive materie o gruppi di materie e sarà comunque allo stesso fine utilizzato anche nel caso in cui dette cattedre si riferiscano a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso scopo, sono soppressi, sempre che si riferiscano ad insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, i posti lasciati vacanti dai professori di ruolo speciale transitorio passati, ai sensi del comma precedente, ad altro ruolo e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

A questo articolo, che sostanzialmente resta invariato, propongo un emendamento al secondo comma: la sostituzione, cioè, delle parole « altra cattedra » alle parole « altro ruolo ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Per il collocamento nel ruolo dei professori straordinari di filosofia e storia degli inse-

gnanti non di ruolo ciechi in possesso della relativa idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Analogamente si procederà nei confronti degli insegnanti non di ruolo ciechi, in possesso, nei termini sopradetti della idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, che non ottengano il collocamento in ruolo per insufficienza del numero delle cattedre indicate, per tali materie, nell'annessa tabella.

RUSSO SALVATORE. A me sembra che l'articolo non sia molto chiaro e che bisognerebbe tradurlo in una forma più semplice. Poi perchè fare due commi diversi?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La dizione è diversa in rapporto a due diverse situazioni. Ognuno dei due commi insomma ha una ragione diversa. Questi insegnanti ciechi sono pochissimi ed è una deroga grave quella che si fa per loro; d'altra parte se un cieco ha conseguito l'idoneità è chiaro che ha fatto uno sforzo maggiore di quello fatto da uno che ci vede, per cui questa deroga può essere giustificata.

GIUA. Io risolverei piuttosto il problema dando loro un'ottima pensione!

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma in molti casi sono insegnanti assai scrupolosi ed apprezzati!

MERLIN ANGELINA. Non lo mettiamo in dubbio, ma la questione della disciplina è una questione molto grave. I ragazzi non sono generosi, sono crudeli, a causa della loro età!

PRESIDENTE, *relatore*. Onorevoli colleghi, non bisogna rimettere ora in discussione il problema generale degli insegnanti ciechi e della loro capacità ad insegnare.

Limitiamoci per ora a quanto disposto nell'articolo 4.

RUSSO SALVATORE. Come ho detto prima, io migliorerei la dizione del primo comma dell'articolo formulandola nel modo seguente:

« Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi, in possesso della idoneità all'insegnamento della filosofia e della storia conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

In questa maniera credo che si renderebbe assai più comprensibile quanto disposto dall'articolo.

PRESIDENTE, relatore. Anche io ho trovato la dizione dell'articolo poco chiara.

Metto pertanto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 4 proposto dal senatore Russo Salvatore, del quale egli ha dato testè lettura.

(È approvato).

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Quanto al secondo comma, signor Presidente, si potrebbero sopprimere, per analogia, le parole « non di ruolo ».

PRESIDENTE, relatore. Certamente! Metto ai voti il secondo comma con la soppressione delle parole « non di ruolo ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

Gli insegnanti non di ruolo in possesso dell'idoneità per cattedre di ruolo *A* che, non ottengano il collocamento in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, possono chiedere la nomina nel ruolo dei professori straordinari per cattedra di ruolo *B*, ove siano, per questa ultima, forniti di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato,

e semprechè, nel caso in cui l'idoneità posseduta si riferisca a cattedra costituita da più materie, almeno una di queste coincida con la materia o con una delle materie della cattedra cui aspirano. Titoli validi per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato, sono quelli indicati nelle tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229.

Restano fermi per detti insegnanti, ove risultino compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, i diritti loro derivanti dalla inclusione nelle graduatorie medesime.

Ai fini del collocamento in ruolo del personale di cui alla presente legge, sarà utilizzato, in aggiunta al numero delle cattedre indicate nell'annessa tabella, per ciascuna materia o gruppo di materie, il contingente delle cattedre che si renderà in ciascun ruolo vacante in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe anche quando dette cattedre si riferiscono a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso fine sarà utilizzato altresì il contingente delle cattedre lasciate vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, e dai professori appartenenti al gruppo *A*, ruolo *A*, grado VI, ai quali viene estesa la facoltà di chiedere il collocamento a riposo ai sensi della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe.

Al primo comma di questo articolo proporrei innanzitutto un emendamento aggiuntivo: dopo le parole « non di ruolo » aggiungere le altre « o di ruolo speciale transitorio ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Sempre nel primo comma poi il richiamo all'articolo 2 va eliminato in quanto l'articolo 2 è stato soppresso. Ma a questo si provvederà in sede di coordinamento.

Proporrei, poi, che alla fine del secondo comma l'articolo 5 si chiudesse, e che l'ultimo comma costituisse un articolo a se stante, dato che tratta di altra materia, dell'aumento cioè della disponibilità di cattedre mediante la utilizza-

zione dei posti che si renderanno vacanti per la legge sullo sfollamento.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti i primi due commi dell'articolo 5 con l'emendamento approvato, che costituiranno un articolo a sè stante.

(Sono approvati).

Metto ora ai voti l'ultimo comma dell'articolo 5, del quale ho già dato lettura, e che diverrà per ora articolo 5-bis.

(È approvato).

Art. 6.

Gli aspiranti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5 saranno compresi in graduatorie compilate, per ciascuno ruolo, in base al punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

Coloro che risultino già compresi nelle graduatorie ad esaurimento, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, hanno la precedenza assoluta rispetto a tutti gli aspiranti salvo il caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge.

A questo articolo propongo una serie di emendamenti formali, per cui l'articolo risulterebbe così formulato:

« Il collocamento in ruolo di cui ai precedenti articoli 1, 3, 4 e 5 sarà disposto secondo l'ordine di graduatorie compilate per ciascun ruolo in base al punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

Coloro che risultino già compresi nelle graduatorie ad esaurimento, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, hanno la precedenza assoluta rispetto a tutti gli aspiranti nella assegnazione alla cattedra per cui sono in attesa di nomina ».

Come ho già detto, si tratta di modificazioni puramente formali. L'emendamento al primo comma vuole in sostanza completare il pensiero espresso nel testo della Camera dei deputati. Il testo della Camera dei deputati sta-

bilisce che gli aspiranti di cui ai precedenti articoli saranno compresi in graduatorie compilate, per ciascuno ruolo, in base al punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto. Noi completiamo il pensiero della Camera e diciamo quello che è implicito, che cioè il collocamento avverrà in base alle graduatorie stesse.

Per quel che concerne l'ultima parte del secondo comma dell'articolo, l'emendamento è suggerito dal fatto che l'articolo 7, come avremo occasione di vedere subito, è profondamente rimaneggiato, per cui il riferimento qui fatto « salvo il caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge » potrebbe risultare oscuro.

Conviene pertanto usare, invece che la forma negativa « salvo il caso », la forma positiva, e dire cioè: « hanno la precedenza assoluta rispetto a tutti gli aspiranti nella assegnazione alla cattedra per cui sono in attesa di nomina ».

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo 6 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 7.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo 5, forniti di idoneità per cattedra di ruolo A che comprenda tutte le materie della cattedra di ruolo B cui aspirano, sono graduati insieme a coloro che posseggono la idoneità per quest'ultima cattedra, e pertanto, inclusi nelle corrispondenti graduatorie di cui al comma primo del precedente articolo.

Gli insegnanti forniti, invece, di idoneità per cattedra di ruolo A non comprendente tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo B, sono inclusi in graduatorie distinte in base al numero delle materie coincidenti delle due cattedre, e collocati, in ciascuna graduatoria, nell'ordine risultante dal punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

Per il conferimento della cattedra e sino alla concorrenza, per ciascuna materia o gruppo di materie, del contingente stabilito dal-

l'annessa tabella, viene utilizzata, in primo luogo, la graduatoria prevista nel primo comma del presente articolo e, successivamente nell'ordine, le graduatorie di cui al comma precedente, iniziando da quella relativa agli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo *A* che abbia il maggior numero di cattedre coincidenti con quella di ruolo *B*.

Gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra costituita di una sola materia non contemplata fra quelle comprese in cattedra di ruolo *B*, sono inclusi nella graduatoria che comprende il minor numero di insegnamenti coincidenti con la cattedra di ruolo *B*, semprechè siano in possesso di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato.

Ai fini di cui al presente articolo possono essere prese in considerazione anche idoneità diverse quando le materie cui esse si riferiscono coincidano almeno in parte con le materie costituenti la cattedra di ruolo *B* cui si aspira. In tal caso, gli aspiranti vengono graduati in base al punteggio risultante dalla somma delle votazioni conseguite nelle singole idoneità prodotte divisa per il numero delle idoneità stesse.

A questo articolo propongo un emendamento sostitutivo dei primi quattro commi, così formulato:

« La compilazione delle graduatorie per gli insegnanti di cui al precedente articolo 4 avviene in base al voto della idoneità conseguita, nel modo seguente:

a) sono inclusi nella graduatoria di cui all'articolo 6 gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo *A* comprensiva di tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo *B*;

b) gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo *A* non comprendente tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo *B* sono inclusi in distinte e successive graduatorie in base al numero delle materie coincidenti delle due cattedre.

« Per il conferimento delle cattedre, le graduatorie vengono utilizzate nell'ordine indicato nel precedente comma ».

A chiarimento di questa norma voglio fare un caso concreto. Noi abbiamo un insegnante, ad esempio, idoneo all'insegnamento della letteratura nel ginnasio superiore che, non trovando disponibili cattedre, può essere collocato nella scuola media o in quella di avviamento al lavoro. Come lo tratteremo? Siccome la sua idoneità lo fa abile ad insegnare italiano, latino, greco, storia e geografia, mentre le materie che noi gli affidiamo nella nuova cattedra sono soltanto l'italiano, la storia, il latino, ed escluso invece il greco — e talvolta anche il latino — è chiaro che quella sua idoneità è comprensiva di tutti i nuovi compiti che comporta il suo collocamento nel ruolo *B* sul quale egli deve ripiegare.

Ed allora collochiamo questo insegnante idoneo in un'unica graduatoria con coloro che sono forniti della specifica idoneità per insegnare lettere nelle scuole medie o di avviamento: quello infatti non è inferiore a questi e nemmeno superiore. Perciò li graduiamo tutti insieme.

Qualora, poi, si tratti di insegnanti idonei a qualche cattedra di ruolo *A*, comprensiva solo di alcune materie della cattedra di ruolo *B* su cui debbono ripiegare, allora noi dobbiamo fare delle distinte graduatorie, secondo la maggiore o minore coincidenza numerica di materie, tra idoneità posseduta nel ruolo *A* e quella per cattedre di ruolo *B*. Per cui, per esempio, l'insegnante idoneo all'insegnamento dell'italiano, del latino, della storia negli istituti superiori, che ripiega su una cattedra di scuola media inferiore, si troverà ad avere idoneità in tre materie sulle quattro che costituiscono la cattedra. Egli sarà collocato in una distinta graduatoria, dopo quella generale di coloro che possiedono la idoneità piena. E così di seguito per quelli che hanno una idoneità limitata ad un numero inferiore di materie.

Questo il senso del punto b).

Una volta che queste graduatorie sono state compilate, è chiaro che esse debbono venire utilizzate, ai fini della nomina, nell'ordine stesso in cui esse sono state enunciate.

Vi è finalmente l'ultimo comma dell'articolo 7 che resta invariato rispetto al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Esso ipotizza un caso e cioè che vi sia un individuo in possesso di due idoneità diverse, per esempio

della idoneità all'insegnamento dell'italiano e della storia negli istituti magistrali superiori e del latino e del greco nei licei. In questo caso egli può servirsi delle graduatorie di cui si è parlato, cioè può utilizzare entrambe le idoneità. Quindi entra nella graduatoria che ha tre coincidenze invece di due e, per quel che riguarda la valutazione del suo punteggio, si assume come punteggio la media dei punti che egli ha riportato nel conseguimento delle due idoneità.

Con le modificazioni che abbiamo apportato al testo originario, non soltanto abbiamo cercato di snellire l'articolo, ma abbiamo anche introdotto una modificazione sostanziale. In altri termini, il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva la possibilità dell'assegnazione ad una cattedra di ruolo *B* anche di insegnanti che fossero in possesso di una idoneità per cattedra di ruolo *A* con la quale non vi fosse alcuna coincidenza di materia; così nel caso dell'idoneo per l'insegnamento della storia dell'arte che poteva essere mandato ad insegnare italiano, latino, storia e geografia.

Ad una più matura riflessione è sembrato che questo fosse un po' troppo, non solo, ma che fosse in qualche modo in contraddizione anche con un punto dell'articolo 5, che noi abbiamo già approvato, là dove si dice che questo ripiegamento è possibile semprechè, nel caso in cui l'idoneità posseduta si riferisca a cattedra costituita da più materie, almeno una di queste coincida con la materia o con una delle materie della cattedra cui l'insegnante viene destinato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei primi quattro commi dell'articolo 7, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 7, che rimane invariato.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'articolo 7 quale risulta dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

Gli insegnanti idonei a cattedre di scuole tecniche e scuole professionali femminili che per mancanza di posti non ottengono l'assegnazione, sono collocati in corrispondenti cattedre delle scuole di avviamento professionale.

DI ROCCO. L'articolo 8 stabilisce che gli insegnanti idonei a cattedre di scuole tecniche e scuole professionali femminili sono collocati in corrispondenti cattedre delle scuole di avviamento professionale. Però io vorrei che fossero collocati nella relativa graduatoria.

Al riguardo, desidererei quanto meno un chiarimento.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo articolo è stato introdotto esclusivamente per il fatto che le scuole tecniche e le scuole professionali femminili non sono considerate di ruolo superiore, per cui non si applicava ad esse, stando alla lettera, il disposto dell'articolo 5; questi insegnanti cioè non avrebbero potuto ripiegare sulle cattedre di ruolo inferiore.

Questo lo scopo dell'articolo; per il resto vale la loro idoneità. Questi insegnanti sono messi in graduatoria insieme con quelli che hanno l'idoneità specifica.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari e gli istitutori di ruolo nei Convitti nazionali, in possesso dell'idoneità di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere collocati nel ruolo per l'insegnamento secondario al quale la loro idoneità si riferisce, ed hanno diritto di essere compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal precedente articolo 2.

Essi possono altresì fruire della sistemazione di cui agli articoli 5 e 7, nei posti disponibili dopo l'assunzione degli idonei che non ricoprono posti statali di ruolo.

In realtà questo articolo è nato dal desiderio di far godere dei benefici di questo provvedimento tutti e solo coloro che insegnano.

C'è stato infatti un tentativo di arrembaggio da parte dei dipendenti statali di certe amministrazioni; ad esempio, un certo numero di laureati in lettere che si sono sistemati in altri impieghi, in questo momento si sono rifatti vivi, manifestando il desiderio di tornare all'insegnamento. È stato necessario perciò creare una linea di discriminazione e si è detto: noi consentiamo questi aggiustamenti previsti dalla legge solo a favore degli insegnanti, a favore di coloro che sono rimasti nella scuola, ma agli altri no, anche perchè non abbiamo i dati statistici che ci consentano di vedere se questo provvedimento potrebbe essere applicabile ed efficiente.

Si è solo fatta una discriminazione in favore degli istitutori di ruolo nei convitti nazionali, poichè tutta la legislazione della pubblica amministrazione li ha equiparati agli insegnanti a tutti gli effetti.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. C'è da tener presente che nel frattempo si è svolto un altro concorso e probabilmente molti degli idonei in questione hanno vinto il concorso ed hanno trovato la sistemazione; per cui il problema si è probabilmente risolto automaticamente.

Comunque, credo che sia da far valere la clausola che questi siano gli ultimi ad essere sistemati, poichè si tratta di gente che ha già il pane sicuro, che ha già un posto di ruolo, mentre il provvedimento è fatto per coloro che non hanno nulla.

PRESIDENTE, *relatore*. Per questo articolo vorrei proporre il seguente testo: « Gli insegnanti di ruolo nelle scuole materne ed elementari e gli istitutori di ruolo nei Convitti nazionali, in possesso dell'idoneità di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere collocati nei ruoli per l'insegnamento secondario, ai sensi della presente legge, nei posti disponibili dopo l'assunzione degli idonei che non ricoprono posti statali di ruolo ».

In questo modo diciamo in generale che possono beneficiare di questa legge, però subordinatamente al collocamento di tutti gli altri.

MERLIN ANGELINA. Trovo oscura la frase: « dopo gli idonei che non coprono posti statali di ruolo ». Ci si vuol riferire agli idonei che ricoprono altri posti statali di ruolo, ad esempio al Ministero dei lavori pubblici o in un altro Ministero? Quali posti di ruolo, insomma?

Si deve trattare di posti nella scuola, non di posti statali fuori della scuola, a mio modo di vedere!

PRESIDENTE, *relatore*. Certamente!

MERLIN ANGELINA. Dico questo perchè con la frase « posti statali di ruolo » si possono intendere tutte le branche della amministrazione!

Vi può essere un giovane dichiarato idoneo per l'insegnamento di una data materia, che poi fa un altro concorso ed entra nell'amministrazione dei lavori pubblici o in quella dell'agricoltura e viene così ad avere un posto statale di ruolo. Ad un certo punto, questo giovane sulla base di questa norma potrebbe aspirare a rientrare nella scuola.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo è escluso!

MERLIN ANGELINA. Ma allora bisogna chiarire l'espressione. Colui che abbandona la scuola per andare a fare un'altra carriera deve essere chiaramente escluso dai benefici di questa legge!

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certo, noi vogliamo provvedere solo per quelli che sono stati dichiarati idonei e che hanno un posto nella scuola.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il mio emendamento sostitutivo dell'articolo 9, nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 10.

Per la determinazione del posto di graduatoria nel caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio

decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Ai fini del conferimento delle cattedre disponibili per ciascuna materia o gruppi di materie, si osservano le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, per fatti di guerra o per cause di servizio.

(È approvato).

A questo punto avrei da proporre l'articolo aggiuntivo di cui si è parlato anche ieri a proposito della soppressione dell'articolo 2, perchè ha stretta connessione con quello.

L'articolo aggiuntivo 10-*bis* che propongo è del seguente tenore: « A favore degli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo A, che nell'attuazione della presente legge non possano essere assegnati alla cattedra cui aspirano e pertanto restino o siano assegnati a cattedra diversa o che non possano essere assegnati ad alcuna cattedra perchè non provvisti del titolo esame di Stato, è concessa la riserva di un quinto delle cattedre di ruolo A, cui si riferisce l'idoneità posseduta, che risulteranno vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico e che verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria ad esse relativa ».

Onestamente debbo fare però un'aggiunta a quello che ieri ho detto. L'aggiunta è originata dal fatto che si è determinata qualche cosa di nuovo: cioè nelle trattative ulteriori con la Commissione finanze e tesoro, questa Commissione ha effettivamente insistito nella opposizione alla creazione di una qualunque graduatoria ad esaurimento.

Tuttavia per graduatoria ad esaurimento pare che non si intenda quella che consiste in un semplice aggiustamento interno, cioè nello spostamento dai posti di ripiego di ruolo B ai posti naturali di ruolo A degli idonei che ottengano in un primo momento un collocamento in base all'articolo 5.

Quello che la 5^a Commissione esclude è che persone che in un primo momento non entrano nei ruoli possano restare in attesa, in queste graduatorie, ed entrarvi in un secondo tempo. Si osserva infatti che questa riserva di un quinto di posti che si aggiunge all'altro quinto per gli ex combattenti e al quinto per coloro che hanno fatto concorsi nel 1947, ver-

rebbe a sottrarre altri posti ai giovani laureati delle nuove leve, che cercano una sistemazione e che hanno talvolta un'ottima preparazione.

La riserva invece a favore di chi in un primo momento è collocato in ruolo B e aspira poi al naturale collocamento nel ruolo A non nuoce a questi giovani nel senso che ogni spostamento interno ai ruoli non comporta variazioni nel complessivo numero dei posti da mettere a concorso.

Vi confesso che, di fronte a questa argomentazione, che mi sembra di notevole peso, ed anche per l'esigenza di superare ogni contrasto con la Commissione finanze e tesoro al fine di poter varare questo disegno di legge, non insisterei sulla formula di cui ho dato lettura, ma la semplificherei togliendo il riferimento a coloro i quali non entrano affatto nella prima sistemazione.

Quindi la formulazione dell'articolo sarebbe la seguente: « A favore degli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo A, che nell'attuazione della presente legge non possano essere assegnati alla cattedra cui aspirano e pertanto restino o siano assegnati a cattedra diversa, è concessa la riserva di un quinto delle cattedre di ruolo A, cui si riferisce l'idoneità posseduta, che risulteranno vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico. Tali cattedre verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria ad esse relativa ».

Avevamo detto ieri che la norma che così viene soppressa si riferiva ad una sola categoria, i laureati in legge, che hanno conseguito la idoneità all'insegnamento della storia e della filosofia. Ma dobbiamo riconoscere che mentre un laureato in lettere o in matematica, ad esempio, altro non può fare che insegnare, un laureato in legge può fare infinite altre cose se non vuole ripetere il concorso.

Quindi noi non condanniamo questi giovani a rimanere fuori di ogni possibilità di sistemazione. Se non vogliono ripetere il concorso per l'insegnamento ci sono per essi infinite altre sistemazioni, nella magistratura, nella avvocatura e via dicendo, cui la laurea in giurisprudenza dà facoltà di accedere.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prevedo che una conseguenza, che mi pare molto discutibile, di que-

sta graduatoria ad esaurimento sia che alcuni di questi insegnanti torneranno alla cattedra per la quale avevano l'idoneità a distanza di molti anni quando avranno dimenticato le minime nozioni necessarie.

PRESIDENTE, *relatore*. È una considerazione indubbiamente molto fondata.

CERMIGNANI. Ma se si pone un limite non si può più parlare di graduatoria ad esaurimento!

RUSSO SALVATORE. Propongo che sia votato l'articolo così come formulato dal Presidente senza ulteriori restituzioni.

PRESIDENTE, *relatore*. L'osservazione del Sottosegretario Scaglia mi pare che possa concretarsi in una aggiunta al testo da me proposto di questo tipo: « ... è concessa, per la durata di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, la riserva del quinto, ecc. ecc. ».

DI ROCCO. Sono favorevole a questa aggiunta.

PONTI. Sono anch'io favorevole. Mi pare infatti che il dare un diritto a vita ad un individuo di tornare alla cattedra per la quale aveva l'idoneità sia contro il principio della continuità del controllo della preparazione degli insegnanti.

A me pare che il limite di un quinquennio sia opportuno.

CERMIGNANI. Ma la legge deve avere un carattere di sanatoria. In questo modo invece noi limitiamo la sua efficacia. Mi sembra che non sia una cosa giusta.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La realtà è che la graduatoria ad esaurimento potrà avere scarsa attuazione; su 300 o 400 idonei, infatti, il quinto è una cosa irrisoria. Per avvantaggiare pochissime persone introdurremmo un elemento, da un punto di vista legislativo, inelegante e quasi assurdo, come ha giustamente rilevato il senatore Ponti: si arriverebbe in-

fatti a dare a delle persone che da molti anni hanno lasciato un determinato insegnamento la possibilità di tornarvi, quando non sono più in grado di assolvere il loro compito.

CERMIGNANI. Ritengo che in casi del genere gli insegnanti si renderanno conto di questa impossibilità e rinunceranno da se stessi a tornare all'insegnamento per il quale molti anni prima avevano conseguito l'idoneità.

PRESIDENTE, *relatore*. Ma c'è la questione dello stipendio del ruolo A, che è più alto, per cui accetterebbero senza meno!

Mi sembra insomma giusto accogliere l'emendamento proposto dal Sottosegretario.

Pertanto il testo dell'articolo 10-*bis* da me proposto suonerebbe così: « A favore degli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo A, che nell'attuazione della presente legge non possano essere assegnati alla cattedra cui aspirano e pertanto restino o siano assegnati a cattedra diversa, è concessa, per un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, la riserva di un quinto delle cattedre di ruolo A, cui si riferisce l'idoneità posseduta, che risulteranno vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico. Tali cattedre verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria ad esse relativa ».

Metto ai voti questo articolo.

(È approvato).

Art. 11.

Agli insegnanti collocati in ruolo per effetto della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

(È approvato).

Art. 12.

Gli insegnanti tecnici-pratici non di ruolo delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico non di ruolo delle scuole di istruzione artistica in possesso di idoneità a posti di assistente, capo-officina, istruttore pratico, e insegnante tecnico-pratico, conse-

guita entro il 31 dicembre 1954, in concorsi per esami che, per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio nelle anzidette scuole sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nominati in prova nel ruolo cui l'idoneità da essi posseduta si riferisce.

Le graduatorie non esaurite in virtù del precedente comma, restano valide fino ad esaurimento, nei limiti di un quinto dei posti disponibili per ogni anno scolastico e dopo che siano stati assunti in ruolo gli aspiranti compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

Gli insegnanti tecnico-pratici e il personale tecnico collocati in ruolo ai sensi del precedente comma, conseguono la iscrizione al grado iniziale dopo sei mesi di prova.

Al primo comma di questo articolo presento un emendamento soppressivo delle parole « a posti di assistente, capo-officina, istruttore pratico, e insegnante tecnico-pratico ». In altri termini, proporrei di togliere l'elencazione che è contenuta in questo primo comma.

DI ROCCO. Ritengo che sia opportuno mantenere l'elencazione: la dizione di insegnante tecnico-pratico, infatti, è venuta dopo, mentre prima esisteva l'idoneità di capo-officina, o assistente. Ora è chiaro che anche quelli che hanno avuto questa idoneità devono valersi della norma.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche io sono del parere che convenga mantenere la dizione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore*. Va bene, lasciamo pure la elencazione.

Quanto al secondo comma, ne propongo la soppressione. Questo secondo comma, infatti, è legato all'articolo 2 del disegno di legge, articolo che noi abbiamo soppresso e che prevedeva le graduatorie ad esaurimento per tutti. Abbiamo soppresso le graduatorie per gli altri insegnanti, dobbiamo sopprimerle anche per questi.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12, quale risulta dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 13.

Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori, relativi a materie o gruppi di materie per le quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, che siano forniti di idoneità conseguita, in concorsi a cattedre per titoli ed esami per le materie costituenti il posto da essi occupato, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario, conservando come assegno personale riassorbibile la eventuale eccedenza di retribuzione percepita nel ruolo speciale transitorio. A tale scopo, i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Per gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti di istruzione artistica e dei conservatori di musica, è sufficiente, agli effetti del collocamento a domanda nei ruoli ordinari, la conferma a stabile ottenuta dopo il triennio di prova.

Per i posti dei ruoli speciali transitori per i quali non è prevista la cattedra di ruolo ordinario gli idonei di cui alla presente legge possono essere iscritti nel ruolo ordinario pur occupando posti di ruolo transitorio.

I professori di cui ai precedenti commi completano nel ruolo ordinario il periodo di prova, ove non l'abbiano già favorevolmente compiuto nei ruoli speciali transitori. A coloro che hanno compiuto la prova compete, all'atto della collocazione nel ruolo ordinario, il trattamento economico previsto per il ruolo relativo alla cattedra occupata, a partire dal coefficiente successivo a quello di straordinario.

Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale transitorio e provenienti dal ruolo ordinario i quali, per effetto della presente legge, passino al ruolo ordinario, per la cattedra corrispondente all'insegnamento nel quale prestano servizio di ruolo speciale transitorio, sono inquadrati nel

grado e con l'anzianità maturati a decorrere dalla data della loro nomina nei ruoli speciali transitori.

Osservo che il secondo comma dell'articolo stabilisce per gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti di istruzione artistica e dei conservatori di musica un trattamento diverso dagli altri. Per questi insegnanti, infatti, non è richiesta la idoneità e, in luogo di questa, si richiede la conferma nei ruoli speciali transitori dopo il triennio di prova.

Suppongo che questa norma sia stata suggerita alla Camera dei deputati dalla considerazione che ci sono in quegli istituti degli insegnamenti per i quali effettivamente non esiste la idoneità, cioè gli insegnamenti propriamente artistici.

I concorsi per la conquista delle cattedre artistiche si svolgono, infatti, con modalità particolari. Un insegnante di canto avrà un titolo culturale, ma questo non è sufficiente a documentare la sua valentia, che viene documentata dai concorsi cui il candidato ha partecipato, le critiche dei giornali che presenta, un saggio pratico che dà, e via dicendo.

Quindi non esiste un titolo di idoneità che si possa conseguire attraverso una trafila normale, come avviene per le altre cattedre.

Però questa dizione è un po' preoccupante perchè sembra che investa, ed effettivamente investe, anche gli altri insegnamenti che si impartiscono in quelle scuole, cioè gli insegnamenti letterari o culturali, per i quali questa discriminazione non ha invece alcuna ragion d'essere.

Perchè il professore di lettere, di italiano, o di storia di un liceo artistico non deve avere la idoneità, quando la deve avere, per aspirare al collocamento in cattedra, il professore di liceo classico o scientifico?

Ragione per cui una tale formulazione non sembra accettabile; ma vi confesso che in questo momento non sono in grado di proporre una tecnicamente appropriata che faccia salva l'esigenza cui ho fatto cenno.

Non conosco nei particolari quale sia l'iter necessario alla conquista delle cattedre di queste scuole.

PONTI. Gli insegnanti di materie non specificatamente artistiche sono comandati. Per esempio, nei licei artistici, l'insegnante di matematica è un professore di ruolo di un liceo classico o scientifico o di ginnasio superiore che viene comandato, su richiesta della Direzione generale delle belle arti, per l'insegnamento di quella data materia presso un liceo artistico.

TIRABASSI. Per ovviare a questo inconveniente basterebbe forse aggiungere che la norma si riferisce solo a quegli insegnanti per i quali non c'è un regolare concorso.

NEGRONI. Sta di fatto, peraltro, che anche per gli insegnanti di materie strettamente artistiche c'è una specie di concorso, regolato da norme particolari.

PRESIDENTE, *relatore*. Faccio osservare che nel testo originario presentato dall'onorevole Resta questa norma era così formulata: « Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti e scuole di istruzione artistica, i quali siano stati dichiarati eleggibili in concorso a cattedre ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'origine dell'emendamento alla formulazione iniziale proposta dall'onorevole Resta è la seguente: l'emendamento fu presentato dalla onorevole Titomanlio e ad esso si opposero alcuni membri della Commissione. La Camera dei deputati, nonostante questa opposizione, approvò l'emendamento. Ma a mio avviso il testo approvato dalla Camera introduce, senza una fondata ragione, una grave deroga allo spirito della legge.

Mi pare che mantenendo questa modifica al testo iniziale noi daremmo una posizione di privilegio a questa categoria nei confronti di altre categorie che possono anche vantare titoli maggiori.

Propongo ora formalmente che si ritorni al testo originario.

MERLIN ANGELINA. Sono favorevole alla proposta del Sottosegretario.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)64^a SEDUTA (27 aprile 1956)

DI ROCCO. Non c'è dubbio che il comma approvato dalla Camera introduce una eccezione che è contraria allo spirito e alla lettera del disegno di legge. A me pare che se accettiamo la dizione « i quali siano stati dichiarati eleggibili in concorso a cattedre », che è la dizione del testo originario, ci uniformiamo allo spirito del provvedimento. L'essere stati dichiarati eleggibili corrisponde in qualche modo all'aver conseguito l'idoneità.

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei aggiungere che la formula « dichiarati eleggibili » implicitamente porta alla discriminazione tra insegnanti di materie per le quali esiste un *iter* particolare e gli insegnanti di cultura generale.

Il ritorno alla dizione originaria del comma deve in definitiva rassicurarci perchè si tratta del testo approvato dal Consiglio dei ministri quando si riteneva che il Governo potesse deliberare in questa materia secondo la delega ricevuta; questo testo non entrò in vigore solo perchè la Corte dei conti non registrò il provvedimento. Quindi si tratta di un testo già studiato dagli uffici competenti e contro il quale non vi saranno le obiezioni della Commissione finanze e tesoro perchè il Ministro del tesoro ha già dato il suo assenso in seno al Consiglio dei ministri e sarebbe ben curioso che ora facesse opposizione.

Sul primo comma dell'articolo nessun rilievo è stato fatto.

Metto ora ai voti il secondo comma dell'articolo 13 nel testo originario di cui do nuovamente lettura:

« Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti e scuole di istruzione artistica i quali siano stati dichiarati eleggibili in concorso a cattedre ».

(*È approvato*).

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 13, di cui ho già dato lettura, vi confesso che non ne vedo la ragione e la giustificazione giuridica.

Con questo comma noi dichiareremmo di ruolo ordinario coloro che occupano cattedre

di ruolo transitorio. Vorrei proporre pertanto la soppressione del comma.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dal punto di vista del vantaggio che si darebbe a questi insegnanti, osservo che non c'è un motivo di particolare urgenza perchè hanno già il loro posto sicuro. Con l'approvazione di questo comma li metteremmo in condizione di favore rispetto a coloro che hanno posti di ruolo.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 13.

(*È approvato*).

Sul quarto comma non vi sono difficoltà.

Nella Sottocommissione c'è stato piuttosto qualche dissenso circa l'ultimo comma dell'articolo. È stato osservato che in realtà è in atto da tempo una controversia tra il Ministero del tesoro e un gruppo di interessati, appoggiati da una sentenza del Consiglio di Stato circa la valutazione del servizio prestato nel ruolo B all'atto del passaggio di ruolo.

Questo comma non fa che applicare al caso particolare le disposizioni della legislazione vigente.

Con questo chiarimento proporrei alla Commissione di approvare l'ultimo comma dell'articolo 13 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Se non vi sono osservazioni metto allora ai voti l'articolo 13 nel suo complesso, quale risulta dalle modifiche apportate.

(*È approvato*).

Art. 14.

Gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica iscritti nei ruoli speciali transitori che siano forniti di idoneità a posti di assistente, capo-officina, istruttore pratico e insegnante tecnico-pratico, conseguita entro il 31 dicembre 1954, in concorsi per esami, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario per il posto cui l'idoneità stessa si riferisce. A tale scopo i detti

posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituiti altrettanti posti di ruolo ordinario.

(È approvato).

Art. 15.

Per gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di istruzione media tecnica di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio e per il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio, forniti di idoneità diversa da quella relativa al posto di cui sono titolari, è valido il disposto dell'articolo 3 della presente legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero non vede come di fatto si possa applicare questo articolo, cioè quali possono essere i casi pratici in cui possa essere applicato.

PRESIDENTE, *relatore*. Questa norma è simmetrica a quella in forza della quale non solo gli idonei che prestano servizio di incaricati possono ottenere posizioni di ruolo, ma anche i professori di ruolo B possono ottenere il passaggio di ruolo. Analogamente questo articolo vorrebbe dare lo stesso trattamento agli insegnanti tecnico-pratici qualora abbiano una idoneità diversa da quella del posto di cui sono titolari. L'analogia, quindi, c'è.

DI ROCCO. In qualche caso si può applicare.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 15 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 16.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della domanda.

(È approvato).

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Direzione generale delle antichità e belle arti ha fatto presente la

opportunità di applicare questo provvedimento anche nel settore artistico ed ha proposto perciò un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Gli insegnanti non di ruolo degli istituti d'istruzione artistica che abbiano conseguito entro il 30 giugno 1954, a norma del decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, la idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esami e che per almeno un anno nell'ultimo quadriennio abbiano insegnato in istituti o scuole d'istruzione artistica, sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, collocati nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce ».

Questo emendamento potrebbe trovar posto subito dopo l'articolo 1 oppure prima dell'articolo 12.

CERMIGNANI. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Ritengo che, in analogia con quanto è stabilito all'articolo 12, il termine fissato da questo articolo al 30 giugno 1954 dovrebbe essere portato al 31 dicembre 1954.

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal Sottosegretario di Stato con la modifica da me proposta; in sede di coordinamento si vedrà dove collocare questo articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Do ora lettura del disegno di legge quale risulta in seguito al coordinamento reso necessario dalle aggiunte e dalle modifiche apportate:

Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esami non posteriori a quelli banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole di istru-

zione secondaria o abbiano esercitato la funzione di assistente universitario ordinario, straordinario o incaricato sono collocati, a domanda, nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce, sino alla concorrenza, per ciascuna materia o gruppo di materie, del numero delle cattedre di cui all'annessa tabella e di quelle che si renderanno disponibili per effetto del secondo comma del successivo articolo 3 e dell'articolo 6.

Ai fini di cui al precedente comma sono considerati idonei, a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1132, coloro che in concorso a cattedre per titoli ed esami abbiano riportato la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma non siano stati compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di cattedre messe a concorso.

Art. 2.

Gli insegnanti non di ruolo degli istituti d'istruzione artistica che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 1954, a norma del decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, la idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esami e che per almeno un anno nell'ultimo quadriennio abbiano insegnato in istituti o scuole d'istruzione artistica sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, collocati nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce.

Art. 3.

I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneità diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono titolari, conseguita entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1, possono parimenti chiedere il collocamento nel ruolo per l'insegnamento al quale la idoneità posseduta si riferisce.

Il numero delle cattedre lasciate vacanti dai professori di ruolo ordinario passati, a sensi del comma precedente, ad altra cattedra, è mes-

so a disposizione degli aspiranti indicati nei precedenti articoli, in aggiunta al contingente stabilito dall'annessa tabella per le rispettive materie o gruppi di materie e sarà comunque allo stesso fine utilizzato anche nel caso in cui dette cattedre si riferiscano a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso scopo, sono soppressi, sempre che si riferiscano ad insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, i posti lasciati vacanti dai professori di ruolo speciale transitorio passati, ai sensi del comma precedente, ad altro ruolo e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Art. 4.

Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi, in possesso della idoneità all'insegnamento della filosofia e della storia conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Analogamente si procederà nei confronti degli insegnanti ciechi in possesso, nei termini sopradetti, della idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, che non ottengano il collocamento in ruolo per insufficienza del numero delle cattedre indicate, per tali materie, nell'annessa tabella.

Art. 5.

Gli insegnanti non di ruolo o di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneità per cattedre di ruolo *A* che non ottengano il collocamento in ruolo ai sensi del precedente articolo 1, possono chiedere la nomina nel ruolo dei professori straordinari per cattedra di ruolo *B*, ove siano, per questa ultima, forniti di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato, e semprechè, nel caso in cui l'idoneità posseduta si riferisca a cattedra costituita da più materie, almeno una di queste coincida con la materia

o con una delle materie della cattedra cui aspirano. Titoli validi per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato, sono quelli indicati nelle tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229.

Restano fermi per detti insegnanti, ove risultino compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, i diritti loro derivanti dalla inclusione nelle graduatorie medesime.

Art. 6.

Ai fini del collocamento in ruolo del personale di cui alla presente legge, sarà utilizzato, in aggiunta al numero delle cattedre indicate nell'annessa tabella, per ciascuna materia o gruppo di materie, il contingente delle cattedre che si renderà in ciascun ruolo vacante in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe, anche quando dette cattedre si riferiscono a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso fine sarà utilizzato altresì il contingente delle cattedre lasciate vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, e dai professori appartenenti al gruppo A, ruolo A, grado VI, ai quali viene estesa la facoltà di chiedere il collocamento a riposo ai sensi della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe.

Art. 7.

Il collocamento in ruolo di cui ai precedenti articoli sarà disposto secondo l'ordine di graduatorie compilate, per ciascun ruolo, in base al punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

Coloro che risultino già compresi nelle graduatorie ad esaurimento, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, hanno la precedenza assoluta rispetto a tutti gli aspiranti nella assegnazione alla cattedra per cui sono in attesa di nomina.

Art. 8.

La compilazione delle graduatorie per gli insegnanti di cui al precedente articolo 5 av-

viene, in base al voto della idoneità conseguita, nel modo seguente:

a) sono inclusi nella graduatoria di cui all'articolo 7 gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo A comprensiva di tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo B;

b) gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo A non comprendente tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo B sono inclusi in distinte e successive graduatorie in base al numero delle materie coincidenti delle due cattedre.

Per il conferimento delle cattedre le graduatorie vengono utilizzate nell'ordine indicato nel precedente comma.

Ai fini di cui al presente articolo possono essere prese in considerazione anche idoneità diverse quando le materie cui esse si riferiscono coincidano almeno in parte con le materie costituenti la cattedra di ruolo B cui si aspira. In tal caso, gli aspiranti vengono graduati in base al punteggio risultante dalla somma delle votazioni conseguite nelle singole idoneità prodotte, divisa per il numero delle idoneità stesse.

Art. 9.

Gli insegnanti idonei a cattedre di scuole tecniche e scuole professionali femminili, che per mancanza di posti non ottengono l'assegnazione, sono collocati in corrispondenti cattedre delle scuole di avviamento professionale.

Art. 10.

Gli insegnanti di ruolo nelle scuole materne ed elementari e gli istitutori di ruolo nei Convitti nazionali, in possesso dell'idoneità di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere collocati nei ruoli per l'insegnamento secondario, ai sensi della presente legge, nei posti disponibili dopo l'assunzione degli idonei che non ricoprono posti statali di ruolo.

Art. 11.

Per la determinazione del posto di graduatoria nel caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio

decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Ai fini del conferimento delle cattedre disponibili per ciascuna materia o gruppi di materie, si osservano le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, per fatti di guerra o per cause di servizio.

Art. 12.

A favore degli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo A, che nell'attuazione della presente legge non possano essere assegnati alla cattedra cui aspirano e pertanto restino o siano assegnati a cattedra diversa, è concessa, per un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, la riserva di un quinto delle cattedre di ruolo A, cui si riferisce l'idoneità posseduta, che risulteranno vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico. Tali cattedre verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria ad esse relativa.

Art. 13.

Agli insegnanti collocati in ruolo per effetto della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 14.

Gli insegnanti tecnici-pratici non di ruolo delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico non di ruolo delle scuole di istruzione artistica in possesso di idoneità a posti di assistente, capo-officina, istruttore pratico e insegnante tecnico-pratico, conseguita entro il 31 dicembre 1954 in concorsi per esami, che, per almeno un anno nell'ultimo quinquennio, abbiano prestato servizio nelle anzidette scuole sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nominati in prova nel ruolo cui l'idoneità da essi posseduta si riferisce.

Gli insegnanti tecnico-pratici e il personale tecnico collocati in ruolo ai sensi del precedente comma, conseguono la iscrizione al grado iniziale dopo sei mesi di prova.

Art. 15.

Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori, relativi a materie o gruppi di materie per le quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, che siano forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami per le materie costituenti il posto da essi occupato, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario, conservando come assegno personale riassorbibile la eventuale eccedenza di retribuzione percepita nel ruolo speciale transitorio. A tale scopo, i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti e scuole di istruzione artistica i quali siano stati dichiarati eleggibili in concorso a cattedre.

I professori di cui ai precedenti commi completano nel ruolo ordinario il periodo di prova, ove non l'abbiano già favorevolmente compiuto nei ruoli speciali transitori. A coloro che hanno compiuto la prova compete, all'atto della collocazione nel ruolo ordinario, il trattamento economico previsto per il ruolo relativo alla cattedra occupata, a partire dal coefficiente successivo a quello di straordinario.

Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale transitorio e provenienti dal ruolo ordinario i quali, per effetto della presente legge, passino al ruolo ordinario, per la cattedra corrispondente all'insegnamento nel quale prestano servizio di ruolo speciale transitorio, sono inquadrati nel grado e con l'anzianità maturati a decorrere dalla data della loro nomina nei ruoli speciali transitori.

Art. 16.

Gli insegnanti tecnici-pratici delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica iscritti nei ruoli speciali transitori che siano forniti di idoneità a posti di assistente, capo-officina, istruttore pratico e insegnante tecnico-pratico conseguita entro il 31 dicembre 1954 in concorsi per esami, sono collocati, a domanda, nel

corrispondente ruolo ordinario per il posto cui l'idoneità stessa si riferisce. A tale scopo i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituiti altrettanti posti di ruolo ordinario.

Art. 17.

Per gli insegnanti tecnici-pratici delle scuole di istruzione media tecnica di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio e per il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica di ruolo ordinario e di ruolo speciale transi-

torio, forniti di idoneità diversa da quella relativa al posto di cui sono titolari, è valido il disposto dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 18.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della domanda.

Do ora lettura della tabella cui si riferisce l'articolo 1:

TABELLA RELATIVA ALLE CATTEDRE A DISPOSIZIONE PER LA COLLOCAZIONE
NEI RUOLI DEI PROFESSORI STRAORDINARI DEL PERSONALE INSEGNANTE
FORNITO DI IDONEITÀ

Classe di concorso	Materie o gruppi di materie	Tipi di scuole nelle quali vengono insegnate	Contingente delle cattedre a disposizione
I	Italiano, latino, storia e geografia	Scuola media	1.080
II	Matematica	Scuola media	120
III	Disegno	Scuola media	150
1ª classe	Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ginnasio	80
2ª classe	Lettere greche e latine	Liceo classico	100
4ª classe	Lettere italiane e latine e storia	{ a) Liceo classico b) Liceo scientifico c) Istituto magistrale }	280
VII-a	Lingua e letteratura francese	Liceo scientifico	3
VII-b	Lingua e letteratura inglese	Liceo scientifico	3
VII-c	Lingua e letteratura tedesca	Liceo scientifico	16
IX	Matematica e fisica	{ a) Liceo classico b) Liceo scientifico c) Istituto magistrale }	125
A. I	Italiano, storia e geografia	{ a) Scuole tecniche b) Scuola professionale femminile }	20
A. IV-f	Lingua e letteratura francese	Scuola tecnica commerciale	2
A. IV-i	Lingua e letteratura inglese	Scuola tecnica commerciale	20
A. IV-t	Lingua e letteratura tedesca	Scuola tecnica commerciale	2
A. V-f	Lingua e letteratura francese	Istituto tecnico commerciale e nautico	10
A. V-i	Lingua e letteratura inglese	Istituto tecnico commerciale e nautico	60
A. V-t	Lingua e letteratura tedesca	Istituto tecnico commerciale e nautico	5
A. V-s	Lingua e letteratura spagnola	Istituto tecnico commerciale e nautico	1
A. VII	Matematica e fisica	Istituto tecnico industriale e commerciale	65
A. VIII	Chimica e merceologia	Istituto tecnico industriale e commerciale	15
A. IX	Scienze e merceologia	{ a) Scuola tecnica commerciale b) Scuola professionale femminile }	30

Classe di concorso	Materie o gruppi di materie	Tipi di scuole nelle quali vengono insegnate	Contingente delle cattedre a disposizione
A. XI	Costruzione e disegni di costruzioni . . .	{ a) Istituto tecnico industriale . . . b) Istituto tecnico geometri . . . }	12
B. I	Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.		
C. I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	Istituto tecnico agrario	2
C. II	Chimica e industria agraria	Istituto tecnico agrario	1
C. IV	Agricoltura	Istituto tecnico agrario	2
C. V	Economia ed estimo rurale	Istituto tecnico agrario	4
C. XIV	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	Istituto tecnico agrario	6
D. I	Matematica, fisica e chimica	Scuola tecnica industriale	22
D. II	Elettrotecnica	Scuola tecnica industriale	1
D. IV	Meccanica e disegni professionali . . .	Scuola tecnica industriale	3
D. VIII	Tecnologia e disegni professionali . . .	Scuola tecnica industriale	5
E. III	Elettrotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale	1
E. IV	Radiotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale	2
E. V	Meccanica, macchine e disegno relativo .	Istituto tecnico industriale	5
E. VI	Disegno tecnico	Istituto tecnico industriale	5
E. VIII	Chimica e laboratorio	Istituto tecnico industriale	2
E. XIII	Tecnologia, meccanica e laboratorio . . .	Istituto tecnico industriale	4
E. XV	Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.	Istituto tecnico industriale	5
E. XVI	Disegni di proiezioni e forme architettoniche.	Istituto tecnico industriale	1
E. XVIII	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione di tessuti.	Istituto tecnico industriale	1
E. XIX	Tecnologia della filatura e della tessitura	Istituto tecnico industriale	2
F. I	Computisteria e pratica commerciale . .	Scuola tecnica commerciale	50
G. I	Scienze naturali e geografia generale ed economica.	Istituto tecnico commerciale	6
G. II	Geografia generale ed economica . . .	Istituto tecnico commerciale	6
G. IV	Ragioneria e tecnica commerciale . . .	Istituto tecnico commerciale	21
G. V	Materie giuridiche	Istituto tecnico commerciale	26
H. I	Agronomia ed estimo	Istituto tecnico geometri	15
H. II	Topografia	Istituto tecnico geometri	15

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)64^a SEDUTA (27 aprile 1956)

Classe di concorso	Materie o gruppi di materie	Tipi di scuole nelle quali vengono insegnate	Contingente delle cattedre a disposizione
J. I	Storia e geografia	Istituto tecnico nautico	5
J. IV	Attrezzatura e manovra	Istituto tecnico nautico	2
J. V	Macchine marine e disegno	Istituto tecnico nautico	3
L. I	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia	Scuola professionale femminile	2
L. II	Disegno, nozioni di storia, arte	Scuola professionale femminile	2
L. III	Economia domestica, esercizio ed igiene	Scuola professionale femminile	1
M. III	Disegno, storia, arte	Scuola magistero professionale per la donna	4
Avv. I	Italiano, storia e geografia	Scuola di avviamento	460
Avv. II	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e igiene	Scuola di avviamento	350
Avv. VI	Materie tecniche del tipo commerciale	Scuola di avviamento a tipo commerciale	90
TOTALE DELLE CATTEDRE A DISPOSIZIONE			3.334

Metto ai voti la tabella di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.